



Delibera n. 94/2022
29 Aprile 2022

Oggetto: Accordo di collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e L'Università degli Studi dell'Aquila.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del Presidente n. 78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020, in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e in particolare, l'art. 29 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: "*I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative*";

VISTO il Regolamento del Personale, emanato con Decreto del Presidente n. 12/2021 del 25/02/2021, pubblicato sul Sito Web istituzionale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/2020 del 22 luglio 2020, ed emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21 ottobre 2020;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 229 del 19/2/2021, con il quale il Prof. Carlo Doglioni è stato nominato Presidente dell'INGV;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 1200 del 30/12/2019, con il quale la Prof.ssa Francesca Bozzano e il Prof. Roberto Scarpa sono stati nominati Consiglieri di Amministrazione dell'INGV;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 986 del 24/10/2019, con il quale il Dott. Fabio Florindo e il Dott. Gilberto Saccorotti sono stati nominati Consiglieri di Amministrazione dell'INGV;

VISTO che le Parti, con il presente Accordo, realizzano una collaborazione, ai



sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, mirata al perseguimento di un interesse pubblico;

VISTA la Delibera ANAC n. 619 del 04 luglio 2018, la quale precisa che: *"l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti"* e che l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

VISTO lo schema dell'Accordo di collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e L'Università degli Studi dell'Aquila;

CONSIDERATO che l'Università degli Studi dell'Aquila ha manifestato a INGV l'intenzione di istaurare una collaborazione scientifica finanziando a INGV, per 2 (due) annualità, l'attivazione di assegni di ricerca della durata di un anno per un importo lordo complessivo di € 50.000 sulle tematiche connesse con il progetto casa S.I.C.U.R.A, ovvero sull'"Applicazioni 5G per la sicurezza: il monitoraggio sismico a scala locale";

CONSIDERATO che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;

VISTO il parere favorevole del Direttore di Sezione e del Direttore di Dipartimento;

su proposta del Presidente,

DELIBERA

L'approvazione dello schema Accordo di collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e L'Università degli Studi dell'Aquila, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Firmato il 10/05/2022

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10/05/2022

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Manuela DI SANTO)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Università degli Studi dell'Aquila, con sede legale in L'Aquila, Piazza Santa Margherita n. 2, Codice Fiscale e Partita IVA: 01021630668 – legalmente rappresentata dal Prof. Edoardo Alesse, nato a Leonessa (Rieti) il 17/02/1958, Rettore pro-tempore, domiciliato per la carica presso la stessa Università di seguito denominata “Università” (di seguito UNIVAQ)

E

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito anche INGV), con sede legale in Roma, Via di Vigna Murata 605, indirizzo pec aoo.roma@pec.ingv.it, nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente Prof. Carlo Doglioni.

PREMESSE

RICHIAMATO CHE il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con delibera n. 61 del 25 ottobre 2018, recante «Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga (delibere n. 65 del 2015, n. 6 del 2016, n. 71 del 2017 e n. 105 del 2017)», al punto c), assegna “*un importo complessivo fino a 45 milioni di euro per progetti di sperimentazione, ricerca applicata e trasferimento tecnologico, anche in collaborazione con gli enti territoriali, relativi alle tecnologie emergenti, quali blockchain, intelligenza artificiale, internet delle cose (IoT), collegate allo sviluppo delle reti di nuova generazione*”;

RICHIAMATO CHE con Decreto del 26 marzo 2019, come modificato dal Decreto del 5 giugno 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MiSE) ha approvato il “Programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014-2020) del Piano investimenti per la diffusione della banda larga ai sensi della lettera c) della delibera CIPE 61/2018” che prevede, all’Asse I, l’intervento “Casa delle Tecnologie Emergenti” da realizzare “*scegliendo tra i Comuni oggetto di sperimentazione 5G, ovvero Torino, Roma, Catania, Cagliari, Genova, Milano, Prato, L'Aquila, Bari e Matera e/o ogni altro comune che dovesse avviare una sperimentazione 5G nel corso di svolgimento dell'intervento*”;

RICHIAMATO CHE

il Programma di supporto tecnologie emergenti nell'ambito del 5G, allegato al decreto del 26 marzo 2019 stabilisce che *“La prima Casa della tecnologia sarà realizzata a Matera, capitale della cultura 2019; successivamente saranno individuate altre città nelle quali porre in essere i medesimi obiettivi con i medesimi strumenti, sia tecnici che finanziari”*;

RICHIAMATO CHE

con successiva Direttiva del 22 novembre 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato che *“La dotazione finanziaria di 40 milioni di euro stabilita nell'Asse I del programma di supporto alle tecnologie Emergenti nell'ambito del 5G, approvato con decreto ministeriale 26 marzo 2019, come modificato da Decreto Ministeriale del 5 giugno 2019, è così ripartita:*

a) fino ad un massimo di 15 milioni di euro per la realizzazione della casa delle tecnologie emergenti nella città di Matera in base al progetto presentato dall'Amministrazione Comunale in data 4 novembre 2019 ed approvato dal Ministero;

b) la restante quota, pari ad almeno 25 milioni di euro, per il finanziamento dei progetti che saranno presentati dalle amministrazioni Comunali delle città oggetto di sperimentazione 5G indicate in premessa e ammessi al finanziamento a seguito di una specifica procedura selettiva di cui premessa.”;

RICHIAMATO CHE

con Avviso pubblico del 3 marzo 2020, il MiSE ha avviato la procedura per la selezione di progetti di ricerca e sperimentazione presentati dalle Amministrazioni comunali il cui territorio è oggetto di sperimentazione 5G. Le proposte progettuali dovevano avere come obiettivo quello di sostenere il trasferimento tecnologico verso le PMI con l'utilizzo del Blockchain, dell'IoT e dell'Intelligenza Artificiale e la creazione di start-up;

ATTESO CHE

è stata inviata da parte del Comune di L'Aquila e successivamente ammessa a finanziamento una proposta progettuale, denominata “SICURA”, in

risposta all'Avviso pubblico emanato dal MiSE;

- ATTESO CHE** lo sviluppo del progetto, che vede il Comune di L'Aquila nel ruolo di capofila e soggetto beneficiario del finanziamento, prevede la costituzione di *“forme di aggregazione, partenariato e altre modalità di intesa e/o coordinamento con una durata pari o superiore a quella del progetto”* con la partecipazione, tra gli altri, di almeno una Università e almeno un Ente o Centro di Ricerca pubblico o privato;
- RILEVATO CHE** in data 24 dicembre 2020 è stata pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico la graduatoria con l'elenco dei 5 progetti ammessi al finanziamento per la realizzazione di nuove Case delle Tecnologie Emergenti;
- RILEVATO CHE** SICURA intende sostenere lo sviluppo di nuovi modelli di business, abilitati dal 5G, relativi al tema della sicurezza delle infrastrutture, dell'ambiente e delle città, mediante l'impiego di soluzioni basate su internet delle cose, intelligenza artificiale e con specifica attenzione al tema della cyber security
- RILEVATO CHE** in data 06/07/2021 l'Università con determina Prot. n. 0060359, a nome del Magnifico Rettore Prof. Edoardo Alesse, ha siglato l'Accordo di collaborazione tra il Comune e l'Università per lo sviluppo del progetto SICURA la *“caSa Intelligente delle teCnologie per la sicUREzza – L'Aquila”*;
- RILEVATO CHE** nel Progetto SICURA - è previsto il supporto di reti di relazioni tra l'Università ed altre università e/o enti di ricerca per la realizzazione di iniziative di attività di ricerca di comune interesse;
- RILEVATO CHE** l'INGV possiede i requisiti, le conoscenze, le strutture e il personale qualificato per approfondire, per fini di ricerca istituzionale, le tematiche connesse al progetto *“caSa Intelligente delle teCnologie per la sicUREzza – L'Aquila”*;
- ATTESO CHE** l'Università degli Studi dell'Aquila ha manifestato a INGV l'intenzione di istaurare una collaborazione finanziando n. 2 annualità per l'attivazione di assegni di ricerca della durata di un anno per un

importo lordo complessivo di €50.000 sulle tematiche connesse con il progetto casa S.I.C.U.R.A, ovvero sull’“Applicazioni 5G per la sicurezza: il monitoraggio sismico a scala locale”;

ATTESO CHE le attività contemplate nel presente Accordo si configurano come strumenti di attuazione di interessi pubblici la cui natura rientra nelle finalità istituzionali in materia di ricerca scientifica;

ATTESO CHE l’interesse di cui al punto precedente può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della Legge n. 241/90;

ATTESO CHE l’art. 22 della legge n.240/2010 ed il vigente Regolamento per gli Assegni di Ricerca dell’INGV consentono di bandire assegni di ricerca su progetti di ricerca finanziati;

ATTESO CHE il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi dell’Aquila, nella seduta del 24 novembre 2021 ha approvato il presente Accordo di Collaborazione.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto

UNIVAQ, si impegna a finanziare a INGV n. 2 annualità per l’attivazione di assegni di ricerca della durata di un anno sulle tematiche connesse a progetto “caSa Intelligente delle teCnologie per la sicUREzza – L’Aquila” e nello specifico sul tema: “*Applicazioni 5G per la sicurezza: il monitoraggio sismico a scala locale*”.

INGV provvederà ad emanare i bandi di selezione per il conferimento degli assegni e ad individuare il beneficiario nel rispetto della normativa in materia.

L’Avviso di selezione dovrà contenere una chiara, diretta e documentabile correlazione tra il Progetto SICURA (CUP: C19C20000520004) e le attività che dovranno essere svolte dalla persona selezionata che non potranno in alcun modo prevedere formazione o apprendimento.

Il beneficiario dell’assegno potrà utilizzare i servizi, gli impianti e le attrezzature dell’INGV, nel

rispetto della normativa vigente, compatibilmente con le attività di ricerca in corso, nel rispetto del Regolamento interno vigente e secondo le modalità da concordarsi con il Responsabile Scientifico e con il Direttore di Sezione dell'ente competente.

Art. 3 – Decorrenza e durata

Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sottoscrizione ed ha durata fino al termine degli assegni di ricerca finanziati.

Art. 4 - Responsabili dell'Accordo

Il Responsabile dell'Accordo per UNIVAQ è il Prof. Fabio GRAZIOSI.

Il Responsabile dell'Accordo per INGV è il Dott. Gaetano DE LUCA.

INGV mantiene la responsabilità della supervisione dell'attività dell'assegnista che fruisce dell'assegno di ricerca erogato dal finanziatore.

Art. 5 – Spese relative alle attività

UNIVAQ provvederà a finanziare le due annualità previste per assegno di ricerca “post-dottorale”, versando a INGV a titolo di contribuzione derivante da disposizioni regolamentari dell'Università, la somma complessiva di € 54.948710,00 (cinquantaquattromilasettecentodiecicinquantaquattromilanovecentoquarantotto/00) come di seguito:

- euro 27.474355,00 (ventisetteemilaquattrocentosettantaquattrotrecentocinquantacinque/00) al momento della sottoscrizione del presente Accordo, prima dell'emissione del bando per il primo assegno di ricerca;
- euro 27.474355,00 (ventisetteemilaquattrocentosettantaquattrotrecentocinquantacinque/00) al momento dell'emissione del secondo bando o un mese prima della scadenza della prima annualità del primo bando per consentire il rinnovo.

Il pagamento sarà effettuato, con indicazione del CUP di progetto mediante accredito sul conto corrente dedicato ai rapporti con Enti pubblici:

- IBAN: IT 48 H 01000 03245 348300130637.

Il conferimento dell'assegno oggetto del presente Accordo non dà luogo a rapporti di lavoro né con UNIVAQ né con INGV.

UNIVAQ si impegna a versare a INGV, entro 30 giorni dalla formale richiesta della stessa, eventuali aumenti di oneri posti a carico dell'Ente derivanti dalla legge o da disposizioni ministeriali, nonché da aggiornamenti di natura fiscale e/o previdenziale, relativi agli assegni di ricerca.

Gli importi di cui sopra, in caso di mancata o parziale utilizzazione per i fini di cui al presente Accordo, verranno trattenute da INGV nei limiti delle somme effettivamente spese e restituite a UNIVAQ per la rimanente parte.

L'INGV darà inizio alla procedura selettiva solo dopo che UNIVAQ avrà versato l'intera somma dovuta ai sensi del presente Accordo.

L'INGV, su formale istanza di UNIVAQ, s'impegna a restituire l'intera somma a UNIVAQ nel caso in cui entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula dell'Accordo la procedura selettiva non sia stata avviata.

Art. 6 – Proprietà dei risultati della ricerca

Nel rispetto di quanto previsto dal "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca" dell'INGV le parti concordano che eventuali diritti sulla proprietà intellettuale e/o su applicazioni commerciali di invenzioni derivanti dalle attività dell'assegnista saranno suddivisi in parti uguali tra INGV e UNIVAQ. All'assegnista spetterà soltanto il diritto morale di essere riconosciuto autore dell'invenzione.

Ai fini della divulgazione delle informazioni presso la comunità scientifica, fatta salva la tutela della proprietà intellettuale di cui al paragrafo precedente, l'INGV si riserva il diritto di utilizzare i risultati oggetto dell'attività di ricerca per relazioni a congressi e a seminari e per pubblicazioni scientifiche. In tal caso UNIVAQ dovrà essere obbligatoriamente citato come finanziatore della ricerca e copia delle suddette pubblicazioni gli dovranno essere inviate.

Art. 7 – Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione del presente Accordo.

Art. 8 – Foro competente

Per ogni controversia derivante tra le Parti in ordine al presente Accordo sarà competente il Foro de L'Aquila.

Art. 9 – Codice etico e di comportamento

Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si impegnano alla più attenta e scrupolosa osservanza delle vigenti norme di legge e, tra queste, in particolare si impegnano a non commettere alcuno dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001, nonché a rispettare e ad adeguare i propri comportamenti ai principi ed alle prescrizioni espresse nei rispettivi Codici Etici che, pur se non allegati materialmente sono parte integrante del presente Accordo e che le parti dichiarano di conoscere ed approvare:

- per l'Università degli Studi dell'Aquila: Codice Etico/di comportamento con D.R. n. 734/2020 del 27/07/2020;
- per l'INGV: Codice di Comportamento nota prot. 5713 del 01/04/2015.

per quanto rilevanti ai fini dell'esecuzione del presente Accordo.

Art. 10 – Trattamento dei dati

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 come modificato dal D.lgs.101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR)".

Art. 11 – Spese di registrazione

Il presente Accordo, redatto in modalità digitale è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'Art. 4 della tariffa parte seconda, allegata al DPR. 131/1986. Le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente.

Le spese per l'imposta di bollo sono a carico dell'Università degli Studi dell'Aquila.

Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, Legge 241/1990.

L'Aquila, li

Per l'Università

Per l'INGV

Il Rettore

Il Presidente